

**NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.**

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77

Organi del Sistema delle Licenze Nazionali
ABROGATO

Art. 78

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche
ABROGATO

Art. 78 bis

Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

1. L'art. 13 *bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito la "Commissione").
2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, le attività di vigilanza e controllo attribuitele dalla legislazione vigente.
3. La Commissione, all'esito delle proprie verifiche, trasmette alla Segreteria Generale della FIGC entro i termini previsti dalla normativa federale:
 - a) i pareri obbligatori per l'adozione dei provvedimenti di competenza della FIGC concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione delle società dalle competizioni professionistiche;
 - b) gli esiti dei controlli e la relativa documentazione, segnalando le eventuali violazioni riscontrate, per il seguito di competenza in ambito federale.

Art. 79

Attività consultive
ABROGATO

Art. 80

Attività di controllo
ABROGATO

Art. 81

Poteri sanzionatori
ABROGATO

Art. 82

Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 83
Regolamento interno della Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 84
Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe Professionistiche, devono depositare presso la Commissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.

9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Commissione la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Commissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85

Adempimenti periodici presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Abrogato

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i budget secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

4. Le indicazioni per la redazione dei budget sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

V. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- a) copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- b) copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

2 bis. La pendenza di contenziosi non manifestatamente infondati rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

VI. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo.

4. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

5 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi.

B) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie A

I. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R), nonché la documentazione necessaria ai fini della copertura della eventuale eccedenza di costo secondo le modalità previste dal successivo art. 90, commi 5, 5 bis e 5 ter.

Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 eleggibili per le Nazionali italiane, e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico. Per "calciatori professionisti Under 23" si intendono quelli che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori professionisti Under 23, come sopra definiti, eleggibili per le Nazionali italiane. Qualora il criterio di ammortamento adottato sia a quote decrescenti, è consentito determinare tale voce utilizzando il criterio di ammortamento a quote costanti;

iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Proventi da enti assicurativi relativi ad indennizzi per infortuni calciatori, correlati ai costi per il personale di cui alla precedente lettera a), punto i);

viii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

ix) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni, calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

x) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) vi) e vii), sono calcolati:

- a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;
- b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato:

- a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;
- b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.

4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

6. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, corredato da una dichiarazione con la quale i suddetti soggetti attestino la veridicità e la corrispondenza dei costi e dei ricavi, calcolati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, con le risultanze delle scritture contabili.

7. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale.

II. Regola del Pareggio di Bilancio

1. Le società devono dimostrare, entro il 30 novembre, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 30 giugno precedente, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

2. Le società devono dimostrare, entro il 31 maggio, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre precedente, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi e costi cosiddetti rilevanti saranno determinati sulle risultanze del progetto di bilancio di cui alla precedente lett. A), paragrafo I, comma 2.

4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare la Regola del Pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

5. Le regole applicative sul Pareggio di Bilancio e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

III. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

6. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.

IV. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. La Lega Calcio Serie A, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

7. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.

C) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie B e di Serie C

I. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC), nonché la documentazione necessaria ai fini della ripianamento della eventuale carenza finanziaria secondo le modalità previste dal successivo art. 90, comma 8.

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

- vi) Debiti verso fornitori;
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
- ix) Debiti tributari;
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Liquidità secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale.

II. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
- ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
- iii) Debiti verso banche;
- iv) Debiti verso altri finanziatori;
- v) Acconti;
- vi) Debiti verso fornitori;
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
- ix) Debiti tributari;
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ii) Contributi in conto esercizio;
- iii) Proventi da sponsorizzazioni;
- iv) Proventi pubblicitari;
- v) Proventi commerciali e royalties;
- vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
- vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

- viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
- ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Indebitamento secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale.

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo III, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato del 15%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

III. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 eleggibili per le Nazionali italiane. Per "calciatori professionisti Under 23" si intendono quelli che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori Under 23, come sopra definiti, eleggibili per le Nazionali italiane;

iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Proventi da enti assicurativi relativi ad indennizzi per infortuni calciatori, correlati ai costi per il personale di cui alla precedente lettera a), punto i);

viii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

ix) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

x) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6 Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate, che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale.

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo II, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato del 15%.

11. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IV. Report consuntivi

Le società, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie C, unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione semestrale, devono depositare:

- a) report consuntivo del conto economico;
- b) report consuntivo dello stato patrimoniale.

2. Le società devono indicare le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i report consuntivi secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

4. I report consuntivi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. Le indicazioni per la redazione dei report consuntivi e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

V. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

- a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

6. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.

VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. La Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema

delle Licenze Nazionali devono certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

7. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.

D) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) della precedente lett. A).

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità di agosto

e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

6. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di

fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Abrogato

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed

indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. La Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

7. La Commissione, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.

E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.

1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura corredata dal piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C), D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o con equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

Art. 86

Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87

Ispezioni e controlli

ABROGATO

Art. 88

Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89

Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

ABROGATO

Art. 90

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la FIGC esercita le attribuzioni di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui all'art. 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui all'art. 85, lett. D), salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie A del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuta copertura dell'eccedenza di costo, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche e l'eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone:

a) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC;

b) qualora a seguito del deposito del successivo indicatore di Costo del Lavoro Allargato il valore dello stesso permanga al di sopra del livello-soglia e sia anche superiore rispetto al precedente valore dell'indicatore che ha determinato il provvedimento di cui al comma 4 lett. a), il Segretario

Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la successiva sessione estiva o invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.

4 bis. Nel caso in cui le società di Serie A abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, il Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione, dispone, ai sensi del precedente comma 4, lett. b) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di al successivo comma 4 ter.

4 ter. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie A si applica il provvedimento di cui al comma 4, lett. a) per le due successive sessioni di mercato.

4 quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4, lett. b) è adottato altresì nei confronti delle società di Serie A che omettano l'invio del prospetto dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui alla lett. B), par. I. Le società di Serie A possono proporre istanza di revoca del provvedimento al Segretario Generale della FIGC, previo invio della documentazione necessaria. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione ricevuta alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora dalle stesse risulti il rispetto del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, il Segretario Generale della FIGC, dispone la revoca del provvedimento. Qualora, invece, l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato non rispetti il livello-soglia, il Segretario Generale della FIGC dispone i provvedimenti di cui al comma 4, lett. a) o lett. b).

5. Le società di Serie A possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lett. a) e lett. b), qualora l'eccedenza di costo contestata venga successivamente coperta mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) utilizzo delle riserve di utili, se distribuibili ai soci nel rispetto della normativa vigente, contabilizzate nelle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, previa delibera dell'assemblea dei soci di apposizione di un vincolo di indisponibilità e quantificazione dell'importo da utilizzare;
- f) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, il cui relativo ricavo non sia stato computato, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x);

g) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi, per la eventuale quota del relativo ricavo che non sia stata computata ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto vi).

5 bis. Possono essere considerate, per le finalità di cui al comma 5, lett. a), b), c) e d), anche le risorse finanziarie già contabilizzate nelle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, per l'importo eccedente le eventuali perdite (perdita d'esercizio e/o perdite portate a nuovo), non compensate da ulteriori poste di patrimonio netto, presenti nelle predette situazioni patrimoniali intermedie. Non concorrono a compensare le perdite le riserve di rivalutazione e la riserva legale.

5 ter. Possono essere considerate, per le finalità di cui al comma 5, lett. e), anche le riserve di utili, alle quali sia stato apposto un vincolo di indisponibilità antecedentemente alle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, per l'importo eccedente le eventuali perdite (perdita d'esercizio e/o perdite portate a nuovo), non compensate da ulteriori poste di patrimonio netto, presenti nelle predette situazioni patrimoniali intermedie. Non concorrono a compensare le perdite le riserve di rivalutazione e la riserva legale.

5 quater. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. f) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti viii), ix) e x), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.

5 quinquies. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. g) non concorreranno per la quota di competenza a determinare il valore dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto vi), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.

5 sexies. La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini della copertura dell'eccedenza di costo, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 5, lett. f) e g).

5 septies. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che l'eccedenza di costo sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.

5 octies. Il vincolo di indisponibilità di cui ai precedenti commi 5, lett. e) e *5 ter*, ove apposto, è revocabile soltanto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il valore del livello-soglia riferito ai successivi indicatori di Costo del Lavoro Allargato sia rispettato;
- b) siano state immesse risorse con le modalità di cui al precedente comma 5, lett. a), b), c) e d) non già contabilizzate nelle precedenti situazioni patrimoniali intermedie;
- c) siano state utilizzate risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti di cui al precedente comma 5, lett. f) e g) i cui ricavi non siano stati già computati, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), rispettivamente punti viii), ix), x) e punto vi), relativi ai precedenti indicatori di Costo del Lavoro Allargato.

La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto di detti crediti.

Al fine di revocare integralmente oppure parzialmente, qualora le risorse finanziarie utilizzate secondo quanto previsto alle precedenti lett. a), b) e c) siano inferiori all'importo sottoposto a

vincolo di indisponibilità, le società di Serie A devono proporre al Segretario Generale FIGC apposita istanza, previo invio della documentazione necessaria.

La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il quinto giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC, al fine di poter esprimere il proprio nulla osta alla revoca del vincolo di indisponibilità da parte dell'assemblea dei soci, l'esito delle verifiche effettuate.

Qualora il vincolo di indisponibilità venga revocato dall'assemblea dei soci in assenza delle condizioni di cui alla presente disposizione, tale inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva, con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Abrogato

6 bis. Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. a) sia la sanzione di cui al paragrafo VIII, comma 1, lett. a) o lett. b) del Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati secondo le modalità previste dal precedente comma 5.

6 ter. Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. b) sia la sanzione di cui al paragrafo VIII, comma 2, lett. a) o lett. b) del Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.

6 quater. Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga, sia la sanzione di cui al precedente comma 6 *bis*, sia la sanzione di cui al precedente comma 6 *ter*, alla società interessata sarà applicata quella più restrittiva. Ai fini dell'ottenimento della revoca di entrambi i suddetti provvedimenti, la società dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5. Nel caso in cui l'importo minore contestato determini la sanzione di cui al precedente comma 6 *ter* e la società ripiani solo il suddetto minore importo, la stessa potrà ottenere il relativo provvedimento di revoca, fatto salvo il permanere della sanzione di cui al precedente comma 6 *bis*.

7. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta

rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Liquidità che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.

7 bis. In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Liquidità che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.

7 ter. Nel caso in cui le società di Serie B e di Serie C abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, il Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione, dispone, ai sensi del precedente comma *7 bis*, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di cui al successivo comma *7 quater*.

7 quater. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie B e di Serie C si applica il provvedimento di cui al comma 7 per le due successive sessioni di mercato.

7 quinquies. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma *7 bis* è adottato altresì nei confronti delle società di Serie B e di Serie C che omettano l'invio dei prospetti di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi I, II e III. Le società di Serie B e di Serie C possono proporre istanza di revoca del provvedimento al Segretario Generale della FIGC, previo invio della documentazione necessaria. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione ricevuta alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora dalle stesse risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità, il Segretario Generale della FIGC, dispone la revoca del provvedimento. Qualora, invece, l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, il Segretario Generale della FIGC dispone il provvedimento di cui al comma 7 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma *7 bis*.

8. Le società di Serie B e di Serie C possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 7 e 7 *bis*, qualora la carenza finanziaria contestata venga successivamente coperta mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

8 *bis*. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 8, lett. e) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. b), punti *viii*), *ix*) e *x*), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.

8 *ter*. La Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico devono certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 8, lett. e).

8 *quater*. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che la carenza finanziaria contestata sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.

9. Abrogato

10. Per le società di Serie C, in caso di mancato pagamento, accertato dagli organi di giustizia sportiva, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società acquisiscono un vincolo di indisponibilità e saranno utilizzate dalla medesima Lega prioritariamente per il pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo.

11. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, i provvedimenti di cui ai commi 4, lett. a) e lett. b), 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater*, 7, 7 *bis*, 7 *ter*, 7 *quater* e 7 *quinquies* non trovano applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

12. Gli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione, ai sensi del presente articolo, sono comunicati dalla stessa alla FIGC mediante posta elettronica certificata.

13. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla FIGC, ai sensi del presente articolo, è inviata alle società mediante posta elettronica certificata e in copia alla Commissione e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Norma programmatica

I) A decorrere dal 1° luglio 2027, l'aggregato del numeratore dell'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (CLA) di cui all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a), punti *i*) e *ii*) sarà riferito ai

calciatori professionisti Under 22 elegibili per le Nazionali italiane, intendendosi per tali i calciatori che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non abbiano ancora compiuto il 22° anno di età.

II) A decorrere dal 1° luglio 2028, l'aggregato del numeratore dell'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (CLA) di cui all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a), punti i) e ii) sarà riferito ai calciatori professionisti Under 21 elegibili per le Nazionali italiane, intendendosi per tali i calciatori che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non abbiano ancora compiuto il 21° anno di età.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 90 ter
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater
Commissione Criteri Infrastrutturali
ABROGATO

Art. 90 quinquies
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi
ABROGATO

Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

1 bis. La Commissione è Organo federale del Sistema delle Licenze Nazionali.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.
7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.
8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.